SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 4 DICEMBRE 1980 [1]

Maurice Geeraerd
contro Commissione delle Comunità europee

«Statuto del personale — Promozioni nell'ambito del quadro linguistico»

Causa 782/79

Massime

Dipendenti — Promozione — Procedimento — Promozione nell'ambito della carriera — Disposizioni generali d'attuazione adottate da un'istituzione — Natura giuridica — Inosservanza — Violazione di forme sostanziali — Insussistenza
(Trattato CEE, art. 173)

La decisione di un'istituzione recante disposizioni generali d'attuazione relative al procedimento di promozione nell'ambito della carriera, non costituisce una disposizione d'attuazione prescritta dallo Statuto del personale, bensì un provvedimento d'ordine interno, istituito volontariamente dall'amministrazione, cui non si può quindi riconoscere carattere strettamente normativo. Il fatto che l'istituzione si sia discostata dal procedimento contemplato da tale decisione, per tener conto di una situazione del tutto particolare, non può quindi essere qualificato come «violazione di forme sostanziali», tale da giustificare l'annullamento delle decisioni di promozione in tal modo adottate.

Nella causa 782/79,

MAURICE GEERAERD, dipendente della Commissione delle Comunità europee, quadro linguistico, residente in Bruxelles, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, bd Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

1 — Lingua processuale: il francese.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Jörn Pipkorn, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni di promozione dal grado LA 6 al grado LA 5 per l'esercizio 1978, nonché della decisione di rigetto del reclamo proposto contro le suddette decisioni,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

Il 5 luglio 1967 il sig. Maurice Geeraerd veniva nominato in prova, con effetto dal 1° ottobre 1967, nel grado LA 7, primo scatto, ad un posto di traduttore aggiunto presso la direzione generale dell'amministrazione della Commissione. Il 16 maggio 1968, egli veniva nominato in ruolo, nello stesso posto, con effetto dal 1° aprile 1968.

Il 7 novembre 1972, il sig. Geeraerd veniva promosso, con effetto dal 1° ottobre 1972, al grado LA 6, primo scatto, con

riporto dell'anzianità di scatto al 1° dicembre 1971. Egli svolge funzioni di traduttore presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione, direzione «traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca».

Il 10 marzo 1978, il bollettino «Informazioni amministrative» n. 191 pubblicava l'elenco dei dipendenti, in particolare della categoria LA, retribuiti sui crediti di funzionamento e promovibili nel 1978, fra i quali il sig. Geeraerd. Questi dipendenti avevano, alla data del 31 dicembre 1978, l'anzianità richiesta per concorrere ad una promozione e, in particolare, nell'ambito della carriera LA 6/LA 5, al grado LA 5.

Il 2 maggio 1978, il Consiglio adottava il regolamento n. 912/78, che modifica lo Statuto del personale (GU n. L 119, pag. 1), regolamento il cui art. 13 stabiliva la nuova corrispondenza fra gli impieghi-tipo e le carriere nell'ambito del quadro linguistico. L'entrata in vigore di detta revisione statutaria era fissata, dall'art. 35 del regolamento, al 4 maggio 1978.

L'art. 13 del regolamento n. 912/78 sostituiva la rubrica «quadro linguistico», nell'allegato I, parte A, dello Statuto e allineava le carriere del quadro linguistico su quelle degli altri dipendenti comunitari di categoria A. In particolare, con la modifica della corrispondenza fra gli impieghi-tipo e le carriere a livello dei gradi LA 8/LA 4, la promozione dal grado LA 6 al grado LA 5 — che, fino al 4 maggio 1978, era una promozione nell'ambito della carriera LA 6/LA 5 (detta «vecchia carriera») — è divenuta, a partire dal 4 maggio 1978, una promozione da una carriera (LA 7/LA 6) ad un'altra (LA 5/LA 4) (detta «nuova carriera»).

Talune difficoltà inerenti all'attuazione ed alle conseguenze di questa revisione statutaria, in particolare quanto alle procedure di promozione, venivano prese in esame il 30 ottobre 1978, nella 116ª riunione dei capi d'amministrazione. In base ai lavori del comitato di preparazione, il 21 dicembre 1978, in occasione della 118ª riunione dei capi d'amministrazione, venivano previsti e decisi i seguenti provvedimenti:

Quanto alle procedure di promozione nell'ambito del quadro linguistico, si devono distinguere due tipi di promozioni.

In primo luogo, per quanto riguarda le promozioni nell'ambito della stessa carriera, si devono distinguere due situazioni differenti a seconda del periodo: le vecchie carriere, nell'ambito delle quali possono ancora essere attribuite promozioni secondo le norme in vigore alla data del 3 maggio 1978, con effetto dal 1° gennaio 1978, per i dipendenti che posseggano, a questa data, l'anzianità richiesta; le nuove carriere, nell'ambito delle quali possono essere attribuite promozioni con effetto dal 4 maggio 1978 per i dipendenti che posseggano, a questa data, l'anzianità richiesta.

D'altra parte, per quanto riguarda le promozioni da carriera a carriera, si deve applicare il procedimento previsto dalle disposizioni statutarie per la copertura dei posti vacanti, previo scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione.

I capi d'amministrazione preconizzano l'applicazione identica di queste norme in tutte le istituzioni.

Il 14 novembre 1978, il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione proponeva al com-

missario competente, che, il 15 novembre, si dichiarava d'accordo, di procedere come segue:

«— riunione del comitato di promozione ormai competente ad esaminare la situazione dei dipendenti inquadrati al grado di base delle nuove carriere (possibilmente all'inizio del mese di dicembre) in modo che la Commissione possa, su Sua proposta:

1. procedere alla redazione dell'elenco dei dipendenti più meritevoli;

2. adottare le decisioni di promozione — con retroattività al 1° giugno 1978, tranne che per i «revisori» delle vecchie carriere: retroattività al 1° gennaio 1978 — in ogni caso alla fine del gennaio 1979 (con proroga della validità dell'elenco fino a tale data).

— discussione nell'ambito di un comitato ad hoc, nello stesso periodo, della situazione relativa alle promozioni rispettivamente dei dipendenti LA 8 e dei dipendenti LA 6, «vecchie carriere», in modo da procedere a promozioni retroattive al 1°. 1. 1978.

Si noti che, né nell'uno né nell'altro caso, sarà necessario procedere alla pubblicazione di avvisi di posti vacanti, in quanto i beneficiari delle promozioni saranno promossi nel loro stesso posto».

Di conseguenza, le «Informazioni amministrative» n. 218, del 6 dicembre 1978, comunicavano agli interessati che il comitato di promozione si sarebbe riunito poco dopo per eliminare i fascicoli dei dipendenti promovibili nell'ambito delle nuove carriere del quadro linguistico (LA 7/LA 6; LA 5/LA 4), il cui elenco era stato pubblicato nelle «Informazioni amministrative» n. 204, del 4 luglio 1978. Parallelamente sarebbero state prese in esame le promozioni ai gradi LA 7 e LA 5 (vecchie carriere).

L'esame della situazione dei dipendenti promovibili, inquadrati al grado di base delle nuove carriere (LA 7 e LA 5) aveva luogo nei giorni 11 e 20 dicembre 1978. La Commissione pubblicava nelle «Informazioni amministrative» n. 223, del 26 gennaio 1979, l'elenco dei dipendenti del quadro linguistico (nuove carriere: ai gradi LA 6 e LA 4) ritenuti più meritevoli di ottenere una promozione per l'esercizio 1978; l'autorità avente il potere il nomina doveva scegliere su questi elenchi, tenendo conto delle possibilità offerte dall'organigramma, i dipendenti che sarebbero stati promossi.

Le «Informazioni amministrative» n. 225, del 15 febbraio 1979, rendevano noti i nomi dei dipendenti promossi, con effetto retroattivo al 1° giugno 1978 al massimo.

Quanto ai dipendenti inquadrati nei gradi di base delle vecchie carriere (LA 8 e LA 6), promovibili in forza delle disposizioni statutarie vigenti prima del 4 maggio 1978 — dipendenti fra i quali era il sig. Geeraerd — un comitato ad hoc, composto in modo identico al comitato di promozione per il quadro linguistico, veniva incaricato di esaminare le proposte di promozione, motivate in una nota del 4 dicembre 1978 del direttore della direzione IX/D «traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca». Il sig. Geeraerd non figurava fra i dipendenti proposti per la promozione.

Il comitato ad hoc si riuniva il 20 dicembre 1978 e compilava un progetto di

elenco — non pubblicato — di 21 dipendenti ritenuti i più meritevoli per una promozione al grado LA 5 per l'esercizio 1978.

L'autorità avente il potere di nomina decideva di promuovere tutti i dipendenti inclusi nel suddetto elenco dal comitato ad hoc, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1978. I nominativi di questi dipendenti venivano resi noti delle «Informazioni amministrative» n. 225, del 15 febbraio 1979.

Il 26 marzo 1979, il sig. Geeraerd presentava, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo contro le decisioni di promozione al grado LA 5 pubblicate il 15 febbraio 1979.

Oltre quattro mesi dopo la presentazione di tale reclamo, quando si era già perfezionato il silenzio-rifiuto, la Commissione inviava al sig. Geeraerd, il 27 agosto 1980, una espressa e motivata decisione di rigetto del reclamo stesso.

II — La fase scritta del procedimento

Il sig. Geeraerd ha proposto, il 22 ottobre 1979, il presente ricorso.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione), ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* chiede che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

— annullare le decisioni di promozione dal grado LA 6 al grado LA 5 per l'esercizio 1978, decisioni pubblicate nelle informazioni amministrative n. 225 del 15 febbraio 1979;

— annullare il silenzio-rifiuto e il rifiuto espresso, notificato con lettera 27 agosto 1979, opposti al suo reclamo registrato il 26 marzo 1979;

— condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione* chiede che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile, e comunque infondato, il primo mezzo di ricorso;

— dichiarare infondato il secondo mezzo di ricorso;

— respingere il ricorso nel suo complesso;

— condannare il ricorrente alle spese.

IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento

Sul primo mezzo

Il *ricorrente* contesta la regolarità del procedimento di promozione, per violazione dello Statuto, e più precisamente del suo allegato I, parte A, rubrica «quadro linguistico» come modificata dall'art. 13 del regolamento del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912, nonché per violazione degli artt. 4 e 5, nn. 2 e 4, dello Statuto, per violazione dell'art. 35, primo comma, del suddetto regolamento, e per eccesso di potere.

a) Egli sostiene che la Commissione ha applicato ai dipendenti promovibili, aventi l'anzianità richiesta prima dell'entrata in vigore, il 4 maggio 1978, del regolamento n. 912/78, lo Statuto nella versione esistente prima della modifica

apportata col suddetto regolamento. Essa aveva cioè considerato la promozione dal grado LA 6 al grado LA 5 come una promozione nell'ambito della stessa carriera (vecchie carriere), non subordinata ad alcun obbligo di pubblicazione del relativo avviso di posto vacante.

Ora, queste promozioni dal grado LA 6 al grado LA 5, intervenute dopo la data d'entrata in vigore della nuova tabella di corrispondenza fra gli impieghi-tipo e le carriere nel quadro linguistico, stabilita all'art. 35 del regolamento n. 912/78, vanno considerate come promozioni da carriera a carriera; di conseguenza, si sarebbe dovuta previamente render nota la vacanza dei posti da coprire. Questa omissione costituisce violazione delle surricordate norme giuridiche; qualsiasi altra interpretazione non terrebbe conto del principio dell'applicazione immediata del regolamento. Per le promozioni che dovevano avere effetto dal 1° gennaio 1978, si doveva incontestabilmente accertare il possesso dei requisiti a tale data; per contro, nei procedimenti di promozione che si sono svolti dopo il 4 maggio 1978 si sarebbe dovuto tener conto delle modifiche apportate dal regolamento n. 912/78 alla tabella di corrispondenza tra gli impieghi-tipo e le carriere e quindi, per le promozioni dal grado LA 6 al grado LA 5, si sarebbe dovuto trattare di procedimenti di promozione da carriera a carriera.

b) L'applicazione del procedimento previsto dal regolamento non avrebbe affatto leso gli interessi dei dipendenti che, al 1° gennaio 1978, avevano l'anzianità richiesta per una siffatta promozione: il regolamento n. 912/78 non stabilisce nuovi requisiti sostanziali.

c) Il ricorrente si rimette alla Corte per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità per mancanza d'interesse ad agire, sollevata dalla Commissione.

La *Commissione* sostiene che questo mezzo è irricevibile e infondato.

a) Il ricorrente non ha provato né che le irregolarità che vizierebbero le decisioni di promozione gli rechino pregiudizio o influiscano sui suoi legittimi interessi, né che il procedimento normalmente seguito in passato per la promozione da una carriera all'altra avrebbe potuto essergli più favorevole.

La mancata pubblicazione di un avviso di vacanza per i posti di grado LA 5 da assegnare mediante promozione non poteva ledere i suoi legittimi interessi. Lo scopo di tale avviso è quello di consentire all'autorità che ha il potere di nomina di accertare, in una prima fase, se non sia possibile procedere all'assegnazione del posto mediante mutazione o promozione, ed ai dipendenti che potrebbero essere promossi o mutati di presentare la propria candidatura. Poiché il ricorrente era fra i 184 dipendenti promovibili dal grado LA 6 al grado LA 5, la pubblicazione di un avviso di posto vacante non avrebbe potuto recargli alcun ulteriore vantaggio.

Il procedimento stabilito dalla Commissione per le promozioni nell'ambito della stessa carriera offre ai dipendenti che potrebbero essere promossi garanzie più ampie, per quanto riguarda lo scrutinio per merito comparativo dei promovibili, di quelle offerte dal procedimento che si applica alle promozioni da una carriera all'altra.

Il ricorrente non ha quindi alcun interesse a chiedere l'applicazione della procedura di promozione da carriera a

carriera; il ricorso, su questo punto, è irricevibile per mancanza d'interesse.

b) In ogni caso, il mezzo dedotto è privo di fondamento.

L'autorità avente il potere di nomina era legittimata ad adottare le decisioni di promozione contestate per l'esercizio 1978 ed a tener conto del fatto che i dipendenti interessati potevano essere promossi nell'ambito della carriera per questo esercizio prima dell'entrata in vigore delle riforme statutarie. I dipendenti che, al 1° gennaio 1978, avevano l'anzianità richiesta per una promozione potevano nutrire la legittima aspettativa di vedersi applicare la procedura di promozione nell'ambito di una stessa carriera, tanto più che l'elenco dei dipendenti così promovibili era stato già pubblicato. D'altra parte, le promozioni nell'ambito di una stessa carriera sono generalmente decise dall'autorità avente il potere di nomina, con effetto retroattivo al 1° gennaio.

La riforma statutaria aveva avuto il solo scopo di offrire, dalla sua entrata in vigore, ai dipendenti del quadro linguistico, nuove possibilità di promozione, analoghe a quelle spettanti ai dipendenti della categoria A.

Sul secondo mezzo

Il *ricorrente* sostiene inoltre che le decisioni di promozione impugnate violano gli artt. 5, n. 3, e 45, n. 1, dello Statuto e gli artt. 2, 4, 5, 7 della decisione della Commissione 21 dicembre 1970 (modificata con decisione 14 luglio 1971) recante disposizioni generali d'esecuzione relative alla procedura di promozione all'interno di una carriera, e che esse non tengono conto di principi e norme giuridiche, in particolare dei principi di uguaglianza, di giustizia distributiva e di equità, e sono viziate da eccesso di potere.

a) La Commissione, non pubblicando previamente né l'elenco dei dipendenti ritenuti i più meritevoli di ottenere una promozione al grado LA 5 nell'esercizio 1978, né quello dei dipendenti a tale scopo proposti dagli uffici, ha violato le disposizioni legali e gli usi che prevedono l'immediata comunicazione di tali elenchi.

Non si può accogliere la tesi della Commissione, che, pur ammettendo l'esistenza di un obbligo di pubblicare gli elenchi e la materiale assenza di tale pubblicazione, sostiene che questa non costituisce un elemento essenziale, la cui mancanza basterebbe a giustificare l'annullamento delle decisioni contestate. In realtà, si considerano essenziali, e ciò implica l'annullamento dell'atto adottato senza osservarle, le prescrizioni di forma e di procedura stabilite nell'interesse degli amministrati o nell'interesse generale. La pubblicazione degli elenchi dei dipendenti più meritevoli e dei dipendenti di cui si propone la promozione è incontestabilmente una formalità di carattere essenziale, in quanto manifestamente imposta nell'interesse dei dipendenti che possono essere promossi. Il semplice fatto, accertato nel corso del procedimento, della mancata pubblicazione di tali elenchi comporta la nullità delle decisioni di promozione impugnate.

b) La circostanza che determinati dipendenti, contrariamente ad altri, fra i

quali il ricorrente, abbiano avuto ufficiosamente notizia degli elenchi e siano quindi potuti intervenire utilmente, implica la violazione dei principi di uguaglianza, di giustizia distributiva, di equità e di tutela dell'affidamento. Un esempio preciso potrebbe essere citato per illustrare questo argomento.

c) Se la mancata pubblicazione dell'elenco dei dipendenti ritenuti i più meritevoli di ottenere la promozione al grado LA 5 dovesse spiegarsi col fatto che non era stato redatto alcun elenco, o non era stato iniziato alcun procedimento per la redazione di un siffatto elenco, ci si troverebbe di fronte ad una violazione delle altre norme giuridiche cui si riferisce il secondo mezzo.

d) Dal ricorrente non si può pretendere che egli indichi gli argomenti che possano modificare il tenore delle decisioni contestate e che egli avrebbe potuto far valere se fosse stata effettuata la pubblicazione. Una pretesa del genere equivarrebbe ad invitare la Corte a pronunziarsi su questioni di valutazione discrezionale, il che sarebbe in contrasto con la sua costante giurisprudenza. La questione decisiva è che il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di formulare le osservazioni che riteneva utili, le quali non hanno potuto influire sull'emananda decisione.

e) Non si può accogliere l'argomento secondo cui anche l'applicazione del procedimento auspicato dal ricorrente avrebbe portato allo stesso risultato. La giurisprudenza richiamata in proposito dalla Commissione riguarda un caso specificio ed una situazione eccezionale, che non presenta analogie col caso di specie.

f) La Corte può censurare le valutazioni dell'amministrazione soltanto in caso di errore manifesto sulle circostanze di fatto. Ora, è questa la situazione nella presente fattispecie. Non è affatto certo, infatti, che il ricorrente non potesse essere promosso e che una nuova decisione sarebbe stata necessariamente identica alla precedente, tanto più che una decisione di promozione dipende essenzialmente da valutazioni fondate su uno scrutinio per merito comparativo.

g) Contrariamente a quanto disposto dalla decisione 21 dicembre 1970, secondo cui lo scrutinio per merito comparativo deve essere effettuato dal comitato di promozione, questo scrutinio, nella fattispecie, era stato effettuato da un comitato ad hoc, e ciò costituisce un'ulteriore irregolarità del procedimento.

La *Commissione* considera infondato il mezzo basato sull'irregolarità del procedimento.

a) La mancata pubblicazione dell'elenco dei dipendenti ritenuti i più meritevoli di ottenere una promozione e di quello delle proposte presentate a tal fine dagli uffici competenti non basta a giustificare l'annullamento delle decisioni impugnate. Detta pubblicazione non costituisce un elemento essenziale dell'atto. Il ricorrente non ha provato in alcun modo che le decisioni contestate avrebbero potuto avere un diverso contenuto, se l'omessa pubblicazione fosse stata effettuata, né che l'irregolarità commessa abbia implicato conseguenze pregiudizievoli per gli interessi in gioco. In mancanza di siffatte conseguenze, l'irregolarità non costituisce, secondo la costante giurisprudenza

della Corte, un vizio tanto grave da inficiare il procedimento di cui trattasi.

b) Il ricorrente non può far valere alcun legittimo interesse all'annullamento delle decisioni impugnate: egli non indica alcun elemento che sarebbe stato tale da modificare la decisione adottata; le decisioni potrebbero essere confermate nel merito nell'ambito di un nuovo procedimento. Le scelte effettuate dai comitati di promozione e, conseguentemente, dall'autorità avente il potere di nomina, sono state ampiamente determinate da criteri obiettivi ed il ricorrente non ha fatto valere alcuna errata applicazione di tali criteri.

c) Nessuna delle irregolarità procedurali denunziate dal ricorrente sono tali da implicare la nullità delle decisioni contestate.

— La mancata pubblicazione dell'elenco dei dipendenti ritenuti i più meritevoli di ottenere la promozione non può recare pregiudizio agli interessi del ricorrente. Detto elenco ha lo scopo di limitare il potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina, la quale può promuovere soltanto i dipendenti che vi figurano; detto potere è stato ulteriormente limitato, in quanto l'elenco trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina indica soltanto un numero di dipendenti pari al numero delle promozioni possibili. Perciò, l'elenco dei dipendenti ritenuti i più meritevoli è identico a quello dei dipendenti promossi, che è stato pubblicato nella fattispecie.

— La mancata pubblicazione dell'elenco dei dipendenti proposti dal loro servizio per una promozione costituisce una deroga ad una prassi amministrativa d'altronde non seguita sistematicamente e rigorosamente; la deroga ad una siffatta prassi, in una situazione eccezionale, non può avere il carattere di una violazione di forme sostanziali.

D'altra parte, tale deroga non implica alcuna discriminazione del ricorrente nei confronti di altri dipendenti, né alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.

Il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione tale da provare che sia stato arrecato un danno ai suoi legittimi interessi:

il comitato di promozione non è vincolato dalle proposte dei servizi; nella fattispecie, esso ha fatto la sua scelta all'unanimità; tale scelta non viene in alcun modo criticata dal ricorrente, che avrebbe dovuto formulare eventuali critiche al più tardi nell'ambito del reclamo amministrativo.

— Il fatto che lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che possono essere promossi venga effettuato da un «comitato ad hoc», e non dal comitato di promozione costituisce certamente un'anomalia, ma non lede in alcun modo il ricorrente: la composizione del comitato ad hoc ed i suoi metodi di lavoro sono identici a quelli del comitato di promozione.

d) Anche qualora, in ipotesi, il ricorso dovesse essere considerato ricevibile e fondato, dovrebbe escludersi l'annullamento delle decisioni impugnate. Un siffatto annullamento recherebbe ai dipendenti promossi un pregiudizio sproporzionato rispetto a quello subito dal ricorrente. I diritti di quest'ultimo potrebbero essere garantiti mediante altri provvedimenti più opportuni, che per il momento la convenuta ritiene superfluo indicare.

V — La fase orale del procedimento

Il ricorrente, rappresentato dall'avv. Lebrun, e la Commissione, rappresentata dal sig. Pipkorn, assistito dal sig. Giangaleazzo Cairoli, amministratore principale presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione, servizio «assunzioni, nomine, promozioni», hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto a taluni quesiti loro posti dalla Corte, nell'udienza del 2 ottobre 1980.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 30 ottobre 1980.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 22 ottobre 1979, il sig. Geeraerd, dipendente del quadro linguistico della Commissione, ha proposto a questa Corte un ricorso inteso all'annullamento delle decisioni di promozione dal grado LA 6 al grado LA 5 adottate per l'esercizio 1978, nonché all'annullamento della decisione negativa opposta al suo reclamo contro le suddette decisioni.

2 All'epoca dei fatti che sono all'origine della controversia, il ricorrente occupava un posto di grado LA 6, nell'ambito della vecchia carriera LA 6/LA 5. Il 2 maggio 1978 il Consiglio adottava il regolamento n. 912/78, che modifica lo Statuto del personale (GU n. L 119, pag. 1), entrato in vigore il 4 maggio successivo, regolamento il cui art. 13 ha lo scopo di ristrutturare le carriere del quadro linguistico nel senso che la carriera LA 6/LA 5 (in prosieguo: «vecchia carriera») veniva scissa per formare, rispettivamente, le nuove carriere LA 7/LA 6 e LA 5/LA 4. Una promozione dal grado LA 6 al grado LA 5, che in precedenza era una promozione all'interno della stessa carriera, diveniva così una promozione da carriera a carriera.

3 Le difficoltà di adattamento derivanti da questa ristrutturazione venivano prese in esame dai capi di amministrazione delle varie istituzioni, nella loro 116ª riunione, tenutasi il 30 ottobre 1978. Per quanto riguarda le «vecchie carriere», i capi di amministrazione ritenevano che le promozioni potessero essere ancora attribuite, nell'ambito dell'esercizio finanziario in corso, con effetto dal 1° gennaio 1978, secondo le norme che si applicavano prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, per i dipendenti che a tale data

fossero in possesso della richiesta anzianità, mentre le promozioni nelle nuove carriere sarebbero state attribuite conformemente a quanto disposto dalla nuova normativa. I capi di amministrazione preconizzavano l'identica applicazione di tali norme in tutte le istituzioni.

4 La Commissione adottava subito le disposizioni necessarie per dar seguito a tale raccomandazione, prima della fine dell'anno in corso. Per quanto riguarda le promozioni che interessavano dipendenti del quadro linguistico i quali potessero essere promossi dal grado LA 6 al grado LA 5 nella «vecchia carriera», la Commissione costituiva un «gruppo ad hoc», la cui composizione era identica a quella del comitato di promozione per il quadro linguistico. Con nota del 4 dicembre 1978, il direttore della direzione IX/D «traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca» presentava al suddetto gruppo un elenco accompagnato dalla proposta di promozione per 21 dipendenti scelti fra 184 candidati che possedevano i relativi requisiti. Il nome del ricorrente non figurava in queste proposte. Il gruppo ad hoc raccomandava all'unanimità la promozione dei dipendenti cui si riferivano le proposte stesse.

5 L'autorità avente il potere di nomina accettava tale proposta e i dipendenti interessati venivano, quindi, promossi con effetto dal 1° gennaio 1978. Questa decisione veniva pubblicata nelle «Informazioni amministrative» della Commissione, n. 225, del 15 febbraio 1979.

6 Il 26 marzo 1979 il ricorrente presentava alla Commissione, avverso le suddette decisioni, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Il 27 agosto 1979 la Commissione comunicava al ricorrente di non potere dar seguito favorevole a detto reclamo. È contro questa duplice decisione negativa, prima tacita, poi espressa, che il ricorrente ha proposto, entro i termini, il ricorso giurisdizionale.

7 A sostegno del ricorso, egli deduce due mezzi. Il primo, proposto in via principale, è essenzialmente basato sulle norme relative all'applicazione del regolamento n. 912/78; il secondo, proposto in via subordinata, è basato in sostanza sull'inosservanza, da parte dell'autorità avente il potere di nomina, delle formalità stabilite nella decisione della Commissione 21 dicembre 1970

(modificata con decisione 14 luglio 1971), recante disposizioni generali d'esecuzione relative alla procedura di promozione all'interno di una carriera, decisione pubblicata nelle «Informazioni amministrative» n. 42, del 13 maggio 1975 (in prosieguo: «decisione 21 dicembre 1970»).

Sul primo mezzo

8 Il ricorrente fa valere, in via principale, che a seguito della ristrutturazione delle carriere decisa col regolamento n. 912/78, la promozione dal grado LA 6 al grado LA 5 è ormai una promozione da carriera a carriera, soggetta, come tale, alla pubblicazione di un avviso di posto vacante, a norma degli artt. 4 e 5, nn. 2 e 4, dello Statuto. La Commissione, procedendo alle promozioni contestate come se fossero ancora promozioni nell'ambito di una stessa carriera, avrebbe violato il principio dell'applicazione immediata del regolamento a partire dalla sua entrata in vigore.

9 La Commissione sostiene che questo mezzo è irricevibile, per mancanza d'interesse da parte del ricorrente, il quale figurava comunque fra i dipendenti promovibili dal grado LA 6 al grado LA 5, di guisa che la pubblicazione di un formale avviso di posto vacante non avrebbe potuto migliorare la sua situazione. In ogni caso, la Commissione ritiene di aver avuto la facoltà di procedere ancora secondo le vecchie norme nel decidere circa la situazione dei dipendenti che erano in possesso di tutti i requisiti per ottenere una promozione nell'ambito della loro vecchia carriera, al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 912/78.

10 Il primo mezzo deve essere disatteso. Senza che sia necessario prendere in esame l'interesse del ricorrente, basta constatare che, comunque, le disposizioni adottate dall'amministrazione per disciplinare la situazione dei dipendenti che potevano aspirare alla promozione nell'ambito della loro vecchia carriera, al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, rientrano fra i provvedimenti che all'amministrazione era lecito adottare al fine di risolvere, per i dipendenti interessati, i problemi transitori derivanti dalla ristrutturazione delle carriere. Ne consegue che le promozioni di cui trattasi potevano ancora essere considerate come promozioni nell'ambito di una stessa carriera.

Sul secondo mezzo

11 In via subordinata, il ricorrente fa valere che la Commissione non ha rispettato le formalità previste dalla decisione 21 dicembre 1970, secondo cui ogni promozione deve essere preceduta dalla pubblicazione dell'elenco dei dipendenti ritenuti i più meritevoli di ottenere una promozione, redatto dall'autorità avente il potere di nomina su proposta dei «comitati di promozione». Inoltre, contrariamente all'uso, le proposte di promozione dei servizi non erano state comunicate al personale. Ora, secondo il ricorrente, si tratta di formalità sostanziali, dato che la pubblicazione di detti elenchi deve consentire ai dipendenti interessati di difendere utilmente i propri interessi. Infine, le proposte di promozione sarebbero state irregolari anche perché formulate non già dal comitato di promozione propriamente detto, bensì da un «gruppo ad hoc», diverso da tale comitato.

12 In proposito, la Commissione fa valere che la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei dipendenti ritenuti i più meritevoli di ottenere una promozione, nonché la pubblicazione delle proposte avanzate a tal fine dai servizi, non costituiscono forme sostanziali, la cui inosservanza basterebbe a giustificare l'annullamento delle decisioni di promozione contestate. Essa indica che, nella fattispecie, le proposte di promozione erano state stabilite per via gerarchica, con tutta l'auspicabile accuratezza, di guisa che era stato debitamente preso in considerazione il caso di tutti i dipendenti promovibili, e che l'autorità avente il potere di nomina aveva avuto a sua disposizione tutti i dati necessari per adottare una decisione ben ponderata.

13 Anche il mezzo dedotto in subordine deve essere disatteso. In effetti, la decisione 21 dicembre 1970, di cui il ricorrente fa valere l'inosservanza, non costituisce una disposizione d'attuazione prevista dallo Statuto, bensì un provvedimento d'ordine interno, volontariamente adottato dalla Commissione, al quale non si può quindi riconoscere carattere strettamente normativo. In nessun caso, il fatto che la Commissione si sia discostata dal procedimento previsto da tale decisione, per tener conto della situazione del tutto eccezionale che si era presentata in seguito alla ristrutturazione delle carriere del quadro linguistico, non può essere qualificato come «violazione di forme sostanziali» ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Queste considerazioni valgono a maggior

ragione per semplici prassi amministrative, che, secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe normalmente rispettato in materia di promozioni.

14 Dall'esame dei fatti risulta, inoltre, che nessuna garanzia statutaria è stata trascurata nel procedimento seguito per le promozioni in questione. È infatti incontestato che il caso del ricorrente ha costituito oggetto di un esame attento e imparziale da parte dell'autorità amministrativa, alla stessa stregua di quello degli altri dipendenti che possedevano, come lui, i requisiti per un'eventuale promozione. Il ricorrente non è stato in grado di provare che sia derivato a suo carico un particolare danno dal fatto che l'autorità avente il potere di nomina abbia seguito, nella fattispecie, un procedimento diverso da quello prescritto dalla decisione 21 dicembre 1970. La regolarità delle promozioni così intervenute non può, quindi, essere messa in dubbio.

15 Da quanto precede risulta che il ricorso va respinto nel suo complesso.

Sulle spese

16 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

17 Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa esposte.

Pescatore Touffait Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 dicembre 1980.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Seconda Sezione

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 30 OTTOBRE 1980 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

il ricorrente nella causa in cui presento oggi le mie conclusioni veniva assunto in prova alle dipendenze della Commissione, col grado LA 7, il 1° ottobre 1967. In data 1° aprile 1968 egli veniva nominato in ruolo, come traduttore aggiunto, presso la direzione «traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca» della direzione generale «personale e amministrazione». Il 1° ottobre 1972 egli veniva promosso, con la qualifica di traduttore, al grado LA 6, che costituiva allora, in conformità all'allegato I A dello Statuto del personale, il grado di base della carriera LA 6-LA 5. Il suo nome figurava, con altri, nell'elenco — pubblicato il 10 marzo 1978 — dei dipendenti che erano in possesso dei requisiti per la promozione nell'esercizio 1978.

Il 2 maggio 1978 veniva adottato il regolamento del Consiglio n. 912/78 «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità» (GU n. L 119, del 3 maggio 1978, pag. 1), entrato in vigore, a norma del suo art. 35, il 4 maggio 1978. L'art. 13 di questo regolamento riorganizzava il «quadro linguistico» definito nell'allegato I A dello Statuto del personale, riunendo il grado LA 6 col grado LA 7 in *una sola* carriera, di guisa che, dal 4 maggio 1978, una promozione dal grado LA 6 al grado LA 5 non poteva più essere considerata, come prima, una promozione nell'ambito della *stessa* carriera, ma costituiva invece un passaggio da una carriera (LA 7/LA 6) ad un'altra (LA 5/LA 4).

In seguito ad una riunione tenutasi il 30 ottobre 1978, i capi di amministrazione delle istituzioni comunitarie raccomandavano di procedere, per le promozioni nel ruolo linguistico, in modo che, nell'ambito delle carriere esistenti fino al 3 maggio 1978, ai dipendenti che a tale data avevano l'anzianità richiesta si applicassero le norme vigenti in precedenza

1 — Traduzione dal tedesco.